

UNIONE BASSA SESIA

PROVINCIA DI NOVARA

**REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO
DEL CONSIGLIO DELL'UNIONE**

Approvato con Delibera di Consiglio n . 12 del 01/12/2016

INDICE

TITOLO I - NORME GENERALI

CAPO I - DISPOSIZIONI PRELIMINARI

Art. 1 Materia del regolamento

Art. 2 Diffusione

CAPO II - CONSIGLIO DELL'UNIONE E PRESIDENZA DEL CONSIGLIO

Art. 3 Presidenza ordinaria nelle sedute

Art. 4 Poteri del Presidente

CAPO III - I CONSIGLIERI

Art. 5 Consiglieri

Art. 6 Consigliere anziano

Art. 7 Diritti dei Consiglieri

Art. 8 Nomine ed incarichi

Art. 9 Funzioni rappresentative

Art. 10 Conferimento di incarichi speciali

Art. 11 Indennità di presenza e rimborso spese

CAPO IV - GRUPPI CONSILIARI

Art. 12 Capigruppo

Art. 13 Conferenza dei Capigruppo

Art. 14 Strutture e servizi per il Presidente del Consiglio e per il funzionamento dei gruppi

CAPO V - COMMISSIONI CONSILIARI PERMANENTI

Art. 15 Costituzione e composizione

Art. 16 Durata in carica

Art. 17 Convocazione

Art. 18 Compiti e funzioni

Art. 19 Partecipazione alle sedute e pubblicità dei lavori

Art. 20 Verbali delle sedute

TITOLO II - NORME PER LA CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO

CAPO I - AVVISO DI CONVOCAZIONE

Art. 21 Competenza

Art. 22 Notifica ai Consiglieri

Art. 23 Termini per la notifica

Art. 24 Convocazione d'urgenza

CAPO II - ORDINE DEL GIORNO

Art. 25 Norme di compilazione

Art. 26 Iscrizione di proposte all'ordine del giorno

Art. 27 Deposito atti relativi agli argomenti iscritti all'ordine del giorno

TITOLO III - ADUNANZE CONSILIARI

CAPO I - SEDE

Art. 28 Sede delle riunioni

CAPO II - SCRUTATORI

Art. 29 Nomina ed attribuzioni

CAPO III - PRESENZA DEI CONSIGLIERI

Art. 30 Sedute di prima convocazione

Art. 31 Numero legale

Art. 32 Sedute di seconda convocazione

CAPO IV - PUBBLICITA' DELLE SEDUTE

Art. 33 Pubblicità delle sedute

Art. 34 Adunanze aperte

CAPO V - DISCIPLINA DELLE SEDUTE

Art. 35 Comportamento dei Consiglieri

Art. 36 Norme generali per gli interventi

Art. 37 Tumulti in aula

Art. 38 Comportamento del pubblico

Art. 39 Ammissione di funzionari in aula

CAPO VI - SVOLGIMENTO DELLE SEDUTE

Art. 40 Comunicazioni - Ordine dei lavori

Art. 41 Divieto di deliberare su argomenti estranei all'ordine del giorno

Art. 42 Norme per la discussione generale

Art. 43 Emendamenti

Art. 44 Questione pregiudiziale o sospensiva

Art. 45 Fatto personale

Art. 46 Chiusura della discussione e dichiarazione di voto

CAPO VII - RINVIO E TERMINE DELLA SEDUTA

Art. 47 Rinvio della seduta ad altro giorno

Art. 48 Termine della seduta

CAPO VIII INTERROGAZIONI, INTERPELLANZE, ORDINI DEL GIORNO E MOZIONI

Art. 49 Diritti di presentazione

Art. 50 Interrogazione

Art. 51 Interpellanza

Art. 52 Ordini del giorno

Art. 53 Mozione

Art. 54 Discussione delle interrogazioni, interpellanze, ordini del giorno e mozioni

CAPO IX - VOTAZIONI

Art. 55 Forme di votazione

Art. 56 Votazione in forma palese

Art. 57 Votazione per appello nominale
Art. 58 Ordine delle votazioni
Art. 59 Votazioni segrete
Art. 60 Esito delle votazioni
Art. 61 Divieto di interventi durante le votazioni

TITOLO IV - DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO

CAPO I - VERBALI DELLE ADUNANZE

Art. 62 Verbali delle sedute
Art. 63 Contenuto
Art. 64 Entrata in vigore

TITOLO I - NORME GENERALI

CAPO I - DISPOSIZIONI PRELIMINARI

Art. 1 - Materia del regolamento

1. Le norme per la convocazione e lo svolgimento delle adunanze del Consiglio dell'Unione sono fissate dalle leggi, dallo Statuto e dal presente regolamento.
2. Se nel corso delle adunanze del Consiglio si presentano casi che non risultano disciplinati ai sensi del 1° comma, la decisione su di essi è rimessa al Presidente, sentito il Segretario.

Art. 2 - Diffusione

1. Una copia del Regolamento deve trovarsi nella sala dell'adunanza, durante la seduta, a disposizione dei Consiglieri.
2. Copia del Regolamento e dello Statuto dell'Unione, deve essere consegnata dal Presidente ai Consiglieri neoeletti.

CAPO II - CONSIGLIO DELL'UNIONE E PRESIDENZA DEL CONSIGLIO

Art. 3 - Presidenza ordinaria nelle sedute

1. La prima seduta del Consiglio è convocata e presieduta dal Sindaco del Comune con popolazione maggiore fino all'elezione del Presidente dell'Unione che assume anche la funzione di Presidente del Consiglio.
2. La Presidenza dell'Unione spetta per un anno ad ognuno dei Comuni aderenti all'Unione.

L'ordine di rotazione è così stabilito: Comune di Carpignano Sesia, Comune di Castellazzo Novarese; Comune di Casaleggio Novara; Comune di Sillavengo. In caso di successive adesioni, il Comune che aderisce viene inserito in coda a detto ordine nel momento dell'adesione, per cui il Comune che entri nell'Unione godrà della Presidenza solo dopo aver assistito al turno di Presidenza di tutti i Comuni già aderenti. La carica di Presidente viene ricoperta dal Sindaco pro tempore del Comune titolare della carica e cessa alla scadenza del termine annuale, al termine del mandato di Sindaco, ove non coincidente, ovvero per morte, dimissioni, decadenza o per accertamento della causa di cui all'art. 58 del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Il Presidente nominato per la prima volta con le modalità stabilite dal presente articolo, entra formalmente in carica decorsi trenta giorni dalla affissione dello statuto all'albo pretorio on-line dell'Unione e scade con il decorrere dell'anno, con subentro immediato alla Presidenza dell'ente del Sindaco al quale spetta l'incarico in base alla rotazione come indicata al primo comma.

3. Il Vicepresidente è individuato nel Sindaco del Comune che segue, nella rotazione di cui al punto precedente, che esprime il Presidente in carica, e così a seguire in caso di ulteriore assenza o impedimento. Esso è anche Vice Presidente del Consiglio.
4. In caso di assenza, impedimento o rifiuto del Presidente e del Vice Presidente le funzioni sono esercitate dal Consigliere anziano.

Art. 4 - Poteri del Presidente

1. Il Presidente rappresenta l'intero Consiglio dell'Unione e ne è il portavoce. Deve tutelarne la dignità e le funzioni, provvede alla convocazione ed alla direzione dei lavori e delle attività del Consiglio, assicura il buon andamento dei lavori e modera la discussione

degli argomenti che avviene secondo l'ordine prestabilito; fa osservare il presente regolamento, concede la facoltà di parlare, pone o precisa i termini delle questioni sulle quali si discute e si vota, ne controlla e proclama il risultato.

2. Il Presidente è investito di potere discrezionale per mantenere l'ordine e per assicurare l'osservanza delle leggi e dei regolamenti, la regolarità delle discussioni e la legalità delle deliberazioni.

3. Nell'esercizio delle sue funzioni il Presidente si ispira a criteri di imparzialità, intervenendo a difesa delle prerogative del Consiglio e dei diritti dei singoli Consiglieri.

4. Al Presidente spetta l'iniziativa delle attività di informazione, di consultazione, di studio e di organizzazione necessarie per favorire il miglior funzionamento del Consiglio e delle eventuali commissioni.

5. Il Presidente per lo svolgimento delle proprie funzioni si avvale degli uffici e servizi dell'Unione.

CAPO III - I CONSIGLIERI

Art. 5 - Consiglieri

1. L'elezione dei Consiglieri, la loro durata in carica, il numero dei Consiglieri attribuiti e la loro posizione giuridica, l'inizio e la cessazione del mandato, le dimissioni e la decadenza sono regolati dalla legge e dallo Statuto.

Art. 6 - Consigliere anziano

1. Le funzioni di Consigliere anziano sono esercitate dal Consigliere più anziano d'età.

Art. 7 - Diritti dei Consiglieri

1. I Consiglieri hanno diritto di iniziativa su ogni questione di competenza del Consiglio; esercitano azione di vigilanza e di impulso sull'attività della Giunta e del Presidente.

2. Qualora l'approvazione della proposta di deliberazione di iniziativa di uno o più Consiglieri comportasse nuove spese a carico dell'Unione, la proposta deve indicare i mezzi con cui farvi fronte, anche con previsione di aumenti o istituzione di nuove tariffe, nei casi e limiti previsti dalle leggi vigenti. I Consiglieri proponenti possono farsi assistere dagli uffici dell'Unione per la stesura della proposta di deliberazione e per la quantificazione delle eventuali spese derivanti dall'intervento proposto.

3. I Consiglieri, per esplicitare le loro funzioni, possono presentare emendamenti, mozioni, ordini del giorno, interrogazioni e interpellanze.

4. I Consiglieri hanno accesso a tutti gli atti e documenti detenuti dall'Amministrazione, salvo le limitazioni concernenti la riservatezza delle persone per documenti non connessi ad oggetti da trattare in Consiglio. In ogni caso, su questioni concernenti la riservatezza delle persone i Consiglieri sono tenuti al segreto d'ufficio. Il Consigliere ha diritto di ottenere gratuitamente le copie degli atti e delle proposte di deliberazione consiliare che ritiene opportuni per lo svolgimento del mandato. E' usata prioritariamente la posta elettronica per la messa a disposizione degli atti richiesti.

5. I Consiglieri hanno diritto di ottenere dagli uffici tutte le notizie utili all'espletamento del proprio mandato. Essi sono tenuti al segreto nei casi specificamente determinati dalla legge.

6. Il Segretario, i responsabili degli uffici e servizi sono tenuti a fornire gli atti, i documenti e le informazioni, normalmente entro quindici giorni dalla richiesta; in caso di documentazione o ricerca comportante una notevole mole di lavoro il rilascio dovrà garantire il normale funzionamento degli uffici. In tal caso il responsabile dell'ufficio

dovrà indicare al richiedente, motivandolo, il termine entro il quale consegnerà la documentazione o fornirà le informazioni richieste.

Art. 8 - Nomine ed incarichi

1. Ogni volta che disposizioni di legge, norme regolamentari o statutarie prevedono che di un determinato organo, collegio o commissione debba far parte un Consigliere, questi deve essere nominato o designato dal Consiglio stesso.
2. Quando sia previsto la nomina avvenga per elezione da parte del Consiglio, la stessa deve essere fatta sempre in seduta pubblica, con voto palese.
3. Nel caso, invece, sia previsto espressamente che la nomina avvenga per designazione dei Gruppi Consiliari, compete a ciascun Capo gruppo comunicare, in seduta pubblica ed in forma palese, alla Presidenza ed al Consiglio, il nominativo del Consigliere designato.
4. Qualora vi sia unanimità circa la designazione di cui al comma precedente il Consiglio dell'Unione approva, con votazione palese, la costituzione dell'organo o della rappresentanza consiliare espressa con le modalità sopra riportate. Qualora non vi sia unanimità l'elezione avrà luogo con le modalità previste dal 4° comma dell'art. 59, in maniera atta ad assicurare la rappresentanza dei gruppi.

Art. 9 - Funzioni rappresentative

1. La partecipazione dell'Unione a particolari cerimonie o celebrazioni, può richiedere la nomina di una delegazione consiliare.
2. Il Consiglio e, nei casi d'urgenza, la Conferenza dei Capi Gruppo, indicheranno a quale cerimonia o celebrazione partecipare, nominando i componenti della delegazione cui partecipa di diritto il Presidente del Consiglio.

Art. 10 - Conferimento di incarichi speciali

1. Il Consiglio può affidare speciali incarichi ad uno o più dei suoi componenti su materie particolari, nei limiti e modi che saranno fissati nell'atto di incarico.
2. Per l'espletamento di tali incarichi i Consiglieri si avvalgono degli uffici e servizi dell'Unione.
3. L'incarico si conclude con una relazione che, previa iscrizione all'ordine del giorno, viene letta al Consiglio il quale ne terrà conto per l'adozione delle sue deliberazioni, senza essere vincolato alle conclusioni della stessa.

Art. 11 - Indennità di presenza e rimborso spese

1. Tutte le cariche nell'Unione sono esercitate a titolo gratuito (ex comma 108 dell'art. 1 della legge 56/2014)
2. Spetta ai Consiglieri il rimborso delle spese chilometriche sostenute per l'espletamento di speciali incarichi.
4. Ai Consiglieri che per incarico del Consiglio si rechino, per ragioni del loro mandato, fuori dal territorio dell'Unione o all'estero, spetta il rimborso delle spese di viaggio e delle altre spese sostenute secondo la normativa vigente per i Consiglieri comunali.

CAPO IV - GRUPPI CONSILIARI

Art. 12 - Capigruppo

1. I Consiglieri eletti possono costituirsi in gruppi consiliari con dichiarazione espressa da comunicare al Presidente del Consiglio ed al Segretario. Possono costituirsi in gruppo anche Consiglieri eletti in liste comunali diverse.
2. Nella prima seduta, subito dopo la convalida degli eletti, i gruppi consiliari presentano per iscritto la loro costituzione ed il nominativo del relativo capogruppo ed eventualmente di chi lo sostituisce in caso di assenza. Qualora non esercitino tale facoltà o nelle more della designazione, i capigruppo sono individuati nei Consiglieri più anziani d'età.
3. I Consiglieri che non dichiarino appartenenza ad un gruppo consiliare, o che fuoriescano da un gruppo costituito senza aderire ad uno dei gruppi presenti in Consiglio, vengono iscritti al Gruppo misto. I componenti, qualora superiori ad una unità, possono attribuire ad uno di essi le funzioni di capogruppo. In assenza di esplicita indicazione, vige la regola del più anziano d'età. Nel caso in cui al gruppo misto venga iscritto un solo Consigliere, ad esso viene riconosciuta la funzione di capogruppo.
4. La decisione di cambiare gruppo da parte di uno o più Consiglieri, deve essere indirizzata per iscritto, corredata dall'accettazione di tutti i componenti del gruppo di nuova adesione, al Presidente ed al Segretario, per la presa d'atto Consiliare nella prima seduta utile.
5. Si può procedere allo scioglimento di un gruppo con lettera indirizzata al Presidente ed al Segretario dell'Unione da parte di almeno 2/3 dei componenti, con arrotondamento per eccesso, indicando il gruppo di nuova costituzione od adesione; in tal caso occorre l'accettazione di tutti i componenti del gruppo già presente in Consiglio. In caso di scioglimento di un gruppo consiliare, i Consiglieri che non optino per alcun gruppo, vengono iscritti d'ufficio al gruppo misto.

Art. 13 - Conferenza dei Capigruppo

1. La conferenza dei capigruppo ha funzioni di programmazione dei lavori del Consiglio.
2. La conferenza dei capigruppo è convocata e presieduta dal Presidente o da chi legalmente lo sostituisce.
3. Della conferenza fanno parte tutti i capigruppo.
4. I Consiglieri capigruppo hanno la facoltà di delegare un Consigliere del proprio gruppo a partecipare alla conferenza, quando essi siano impediti ad intervenire personalmente.
5. Le proposte della conferenza dei capigruppo su argomenti politici od amministrativi di ordine generale sono illustrate al Consiglio dal Presidente.
6. Le funzioni di segreteria della conferenza sono svolte da un dipendente incaricato dal Segretario, d'intesa con il Presidente.

Art. 14 - Strutture e servizi per il Presidente e per il funzionamento dei gruppi

1. Il Presidente del Consiglio e i gruppi consiliari dispongono presso la sede dell'Unione dell'ausilio di personale, attrezzature e servizi necessari all'esercizio del proprio mandato.
2. Il Presidente dispone i locali ed i servizi di supporto che sono messi a disposizione dei gruppi consiliari.

CAPO V - COMMISSIONI CONSILIARI PERMANENTI

Art. 15 - Costituzione e composizione

1. Le commissioni consiliari permanenti possono essere costituite per favorire il miglior esercizio delle funzioni del Consiglio, in specie per attività di proposta, esame e parere preliminare degli atti di Consiglio.
2. Ogni commissione permanente è composta da Consiglieri assicurando la rappresentanza di tutti i gruppi consiliari secondo criteri di proporzionalità definiti dalla Conferenza dei Capigruppo. Ogni Consigliere esprime esclusivamente i voti attribuitigli nella deliberazione consiliare che determina il numero dei componenti di ogni commissione. Ogni gruppo ha facoltà di nominare un supplente e di designare nuovi commissari in sostituzione di quelli in carica o cessati per qualsiasi causa. La proposta di nomina è iscritta all'ordine del giorno della prima seduta del Consiglio successiva alla ricezione a protocollo della nuova designazione.
3. Il Consiglio nomina i componenti delle commissioni i quali eleggono il loro Presidente e Vicepresidente. La proposta di sostituzione del Presidente dimissionario o cessato dalla carica per altro motivo viene iscritta all'ordine del giorno della prima seduta della commissione successiva alla ricezione a protocollo delle dimissioni o alla avvenuta conoscenza della cessazione. Il Presidente della commissione nomina un vice presidente che lo sostituisce in caso di assenza o impedimento.
5. I Presidenti delle commissioni, sentiti i componenti, stabiliscono programmi e tempi di lavoro e ne informano il Consiglio.

Art. 16 - Durata in carica

1. Le commissioni consiliari permanenti decadono in corrispondenza dell'insediamento del nuovo Consiglio dell'Unione o nel caso non sia possibile eleggerne la metà più uno dei componenti.

Art. 17 - Convocazione

1. Le commissioni permanenti sono convocate dal Presidente.
2. L'avviso di convocazione contenente l'ordine del giorno della seduta è comunicato ai componenti effettivi delle commissioni almeno cinque giorni prima della riunione, salvo i casi d'urgenza. Se l'avviso spedito per la prima convocazione stabilisce anche il giorno e l'ora per la seconda, la convocazione si intende fatta per entrambe le sedute, anche nei confronti dei commissari assenti alla seduta di prima convocazione. La seduta di seconda convocazione può far seguito nella stessa giornata, sempre che tra gli orari fissati per la prima e la seconda intercorra un intervallo di almeno mezz'ora.
3. L'avviso di convocazione viene inviato, per conoscenza, al Presidente dell'Unione ed all'Assessore competente per materia.
4. Le sedute di ciascuna convocazione sono validamente tenute con la presenza di almeno la metà dei componenti. Se il numero dei componenti è dispari, la metà si intende calcolata mediante arrotondamento in eccesso. Nella seduta di seconda convocazione è sufficiente la presenza di tre componenti, sempre che siano presenti almeno un Consigliere di maggioranza ed uno di minoranza.
5. Le funzioni di segretario delle commissioni sono svolte da dipendenti incaricati dal Segretario dell'Unione, sentiti i responsabili dei servizi interessati.
6. Le commissioni si avvalgono dell'opera e della partecipazione consultiva di funzionari dell'Unione.

Art. 18 - *Compiti e funzioni*

1. Le commissioni consiliari permanenti hanno funzioni referenti ai fini di una più approfondita e specifica trattazione degli argomenti di competenza del Consiglio.
2. A tali effetti, esse svolgono funzioni consultive, istruttorie, di studio e di proposta e specificatamente:
 - esprimono pareri sulle proposte di deliberazioni consiliari di maggiore importanza, loro sottoposte dalla Giunta, dagli Assessori e dai Consiglieri;
 - relazionano al Consiglio circa l'andamento della gestione delle tematiche di loro competenza.

Art. 19 - *Partecipazione alle sedute e pubblicità dei lavori*

1. Le sedute delle commissioni sono pubbliche ad eccezione dei casi nei quali si debbono trattare questioni concernenti persone, o quando ne faccia richiesta la maggioranza dei presenti.
2. Possono essere invitati alle sedute, per questioni inerenti materie di loro competenza, gli amministratori ed i rappresentanti e funzionari di Enti, Aziende e Società che operino in ambiti di interesse dei servizi gestiti dall'Unione.
3. Le commissioni possono provvedere altresì alla più ampia consultazione ed audizione delle istanze istituzionali, delle forze sociali ed economiche, dell'associazionismo e del tempo libero.
4. Il Presidente, su indicazione dei rappresentanti i gruppi consiliari presenti in Commissione, può convocare, di volta in volta, eventuali esperti esterni, competenti per materia, i quali, esenti da alcuna copertura finanziaria da parte dell'Ente, avranno esclusivamente ruoli di consultazione e relazione su specifici temi all'ordine del giorno.

Art. 20 - *Verbali delle sedute*

1. Copia dei verbali delle sedute delle commissioni, redatti in forma sommaria, sono trasmessi al Presidente ed al Segretario a cura del segretario della commissione e vengono depositati nel fascicolo degli atti deliberativi cui si riferiscono, almeno due giorni prima.
2. Ferma restando la tutela del diritto alla riservatezza per le questioni concernenti persone, ciascun cittadino ha diritto di prendere visione dei verbali delle commissioni dell'Unione.

TITOLO II - NORME PER LA CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO

CAPO I - AVVISO DI CONVOCAZIONE

Art. 21 - *Competenza*

1. La convocazione del Consiglio viene fatta dal Presidente ordinariamente a mezzo di avvisi scritti.
2. Nel caso di assenza o impedimento del Presidente la convocazione viene fatta da chi ne fa le veci.

Art. 22 - *Notifica ai Consiglieri*

1. L'avviso di convocazione deve essere consegnato, per il tramite della segreteria dei comuni di elezione, a ciascun Consigliere presso il suo domicilio, od ai soggetti di cui all'art. 139 del Codice di Procedura civile; in alternativa la consegna può avvenire con le forme e modalità di cui al comma successivo.

2. L'avviso di convocazione, previa dichiarazione scritta del Consigliere, da acquisire al protocollo dell'Unione, viene trasmesso a mezzo telefax o posta elettronica certificata. In tal caso si ritiene osservato, ad ogni effetto, l'obbligo di notifica.
3. Le segreterie comunali rimettono alla Segreteria dell'Unione dichiarazione di avvenuta consegna contenente l'indicazione del giorno ed ora in cui essa è avvenuta e la firma di ricevuta, da conservarsi a corredo degli atti della seduta consiliare.
4. La dichiarazione di avvenuta consegna può avere forma di elenco-ricevuta, comprendente più Consiglieri.
5. I Consiglieri che non risiedono in uno dei comuni dell'Unione debbono designare un loro domiciliatario residente in uno dei predetti comuni, indicando il nominativo e l'indirizzo della persona alla quale debbono essere consegnati gli avvisi di convocazione.
6. Mancando tale designazione il Presidente provvede a far spedire l'avviso di convocazione al domicilio anagrafico del Consigliere, a mezzo di raccomandata postale con avviso di ricevimento, senza bisogno di osservare altre particolari formalità. In tal modo si ritiene osservato, ad ogni effetto, l'obbligo di notifica.

Art. 23 - Termini per la notifica

1. L'avviso di convocazione, con accluso l'elenco degli argomenti da trattare, deve essere recapitato ai Consiglieri almeno cinque giorni interi prima di quello stabilito per la riunione.
2. Per le sedute di seconda convocazione l'avviso deve essere recapitato almeno 24 ore prima della data fissata per la riunione, salvo che non sia già previsto nell'avviso di 1° convocazione.
3. Qualora una seduta venga sospesa e la trattazione degli argomenti rimasti sia rinviata ad altra riunione non prevista nell'avviso di convocazione, il cui giorno ed ora vengano stabiliti dal Consiglio al momento della sospensione, il Presidente dovrà notificare avviso del rinvio ai soli Consiglieri assenti al momento della sospensione. Il Presidente darà espresso avviso di ciò ai Consiglieri presenti nel dichiarare la sospensione della seduta e la sua dichiarazione, con i nomi dei Consiglieri che erano presenti, verrà registrata a verbale.
4. Ai Consiglieri assenti sarà dato avviso del rinvio con almeno 24 ore di anticipo e con l'osservanza delle modalità sopra stabilite per le sedute di seconda convocazione.
5. Nel caso che, a seguito della notifica degli avvisi di convocazione, si debbano aggiungere all'ordine del giorno argomenti urgenti o sopravvenuti, occorre darne avviso scritto ai Consiglieri almeno 24 ore prima della seduta, precisando l'oggetto degli argomenti aggiunti.
6. L'eventuale ritardata consegna dell'avviso di convocazione si ritiene sanata qualora il Consigliere interessato partecipi alla riunione del Consiglio alla quale era stato invitato.

Art. 24 - Convocazione d'urgenza

1. Il Consiglio può essere convocato d'urgenza quando ciò risulti giustificato dall'esigenza dell'esame immediato di determinati argomenti per i quali il rispetto dei termini normali di convocazione possa comportare pregiudizio per l'Unione e/o per i cittadini.
2. In questo caso l'avviso di convocazione deve essere recapitato ai Consiglieri almeno 24 ore prima della seduta, osservando le norme previste, per questo termine, dal precedente articolo 23.
3. Il deposito dei documenti relativi agli argomenti da trattare avviene contemporaneamente all'inoltro dell'avviso di convocazione ed essi restano a disposizione dei Consiglieri fino al momento della discussione.

CAPO II - ORDINE DEL GIORNO

Art. 25 - Norme di compilazione

1. Salvo quanto previsto dalla legge per la prima seduta successiva all'elezione, l'ordine del giorno delle sedute del Consiglio è predisposto dal Presidente, coadiuvato, se lo ritiene opportuno, dalla Conferenza dei Capigruppo.
2. Nell'ordine del giorno devono essere elencati distintamente gli argomenti da trattare in seduta segreta.
3. L'avviso di convocazione e l'ordine del giorno delle adunanze del Consiglio devono essere pubblicati all'Albo pretorio on-line dell'Unione almeno tre giorni prima quello stabilito per l'adunanza, a cura della segreteria dell'Unione.

Art. 26 - Iscrizione di proposte all'ordine del giorno

1. L'iniziativa delle proposte da iscriversi all'ordine del giorno compete al Presidente, alla Giunta, ai Consiglieri dell'Unione, ai Consigli Comunali dei Comuni dell'Unione.
2. Le proposte da trattarsi in Consiglio devono essere presentate per scritto, anche da un solo Consigliere, accompagnate da una relazione illustrativa e dallo schema della proposta che si intende sottoporre al Consiglio.
3. Su ogni proposta di deliberazione posta all'ordine del giorno del Consiglio devono essere inseriti i pareri previsti dalla normativa vigente.
4. Nel caso di parere non favorevole, da evidenziare appositamente nella documentazione depositata per i Consiglieri, il Consiglio dovrà motivare, qualora decida di adottare la deliberazione, le ragioni che lo portano a disattendere tale parere.
5. Il Presidente può decidere di non iscrivere la proposta all'ordine del giorno del Consiglio, qualora non ravvisi la competenza da parte di questo organo a trattare l'argomento, oppure non lo consideri opportuno per l'Unione. Di tale decisione deve dare comunicazione scritta e motivata al proponente, entro 10 giorni da quello in cui è pervenuta la proposta.
6. Il proponente, nella prima seduta consiliare successiva a tale diniego, ha diritto di chiedere al Consiglio che si pronunci sull'iscrizione della sua proposta all'ordine del giorno della successiva adunanza, osservati i termini di legge.
7. Il proponente, ove intenda avvalersi del diritto di cui al comma precedente, deve farne richiesta scritta al Presidente almeno 24 ore prima di quello dell'adunanza. Il Presidente deve effettuare immediato deposito della richiesta, con il carteggio che l'ha preceduta, nel fascicolo delle comunicazioni.
8. Il Consiglio decide a maggioranza e qualora stabilisca che la proposta debba essere trattata con urgenza, fissa la data entro il termine di giorni 20, nella quale dovrà essere tenuta la seduta per esaminarla, eventualmente assieme ad altre nel frattempo maturate.
9. Il Presidente è sempre tenuto a riunire il Consiglio in un termine non superiore a venti giorni, quando lo richieda un terzo dei Consiglieri, inserendo all'ordine del giorno le questioni richieste.

Art. 27 - Deposito atti relativi agli argomenti iscritti all'ordine del giorno

1. Gli atti relativi agli argomenti iscritti all'ordine del giorno vengono depositati presso la Segreteria dell'Unione od altro ufficio indicato nell'avviso di convocazione nel giorno della riunione e nei tre giorni precedenti, durante l'orario d'ufficio.
2. Nessuna proposta può essere ordinariamente sottoposta a deliberazione consiliare definitiva se non viene depositata almeno 24 ore prima di quella di inizio della seduta, con tutti i documenti necessari per poter essere esaminata.

3. I testi delle proposte di deliberazione e i loro allegati, possono essere inviati alle segreterie comunali e ai consiglieri, ai loro rispettivi indirizzi di posta elettronica certificata.

TITOLO III - ADUNANZE CONSILIARI

CAPO I - SEDE

Art. 28 - Sede delle riunioni

1. Le riunioni del Consiglio si tengono, di regola, presso la sede dell'Unione, presso il comune di Carpignano Sesia P.za Volontari della Libertà n. 4, in apposita sala consiliare.
2. Il Presidente può stabilire che la seduta si tenga in luogo diverso dalla sede dell'Unione, quando ciò sia reso necessario dall'inagibilità od indisponibilità della sede stessa, o sia motivata da ragioni di spazio, o di carattere sociale e politico che facciano ritenere opportuna la presenza del Consiglio sui luoghi ove si verifichino particolari situazioni, esigenze ed avvenimenti.
3. La sede ove si tiene il Consiglio deve essere sempre indicata nell'avviso di convocazione.

CAPO II - SCRUTATORI

Art. 29 - Nomina ed attribuzioni

1. All'inizio della seduta, effettuato l'appello, il Presidente designa tre Consiglieri incaricandoli delle funzioni di scrutatori, per le votazioni, sia pubbliche che segrete.
2. La minoranza deve essere sempre rappresentata, con un proprio Consigliere, fra gli scrutatori.
3. Gli scrutatori che si assentano dalla seduta debbono sempre avvertire il Presidente, che provvede a sostituirli.
4. La regolarità delle votazioni, siano esse palesi o segrete, è accertata dal Presidente, assistito dagli scrutatori.
5. Nel caso di scrutinio segreto la presenza ed assistenza degli scrutatori è obbligatoria. Essi esaminano le schede e si pronunciano sulla loro validità.
6. Il Presidente, assieme agli scrutatori, procede al conteggio dei voti, che il Segretario riepiloga nello schema di provvedimento in trattazione.
7. Ove vi siano contestazioni, o manchi l'accordo fra il Presidente e gli scrutatori, la decisione è rimessa al Consiglio.
8. Le schede della votazione, risultate regolari, dopo la proclamazione dei risultati vengono stracciate dal Segretario che ne assicura la distruzione.
9. Le schede contestate o nulle sono invece vidimate dal Presidente, dagli scrutatori e dal Segretario e vengono conservate nel fascicolo del provvedimento al quale si riferiscono.
10. Nelle votazioni palesi, l'assenza o il non intervento degli scrutatori non ha rilevanza ai fini della validità delle votazioni e delle deliberazioni.

CAPO III - PRESENZA DEI CONSIGLIERI

Art. 30 - Sedute di prima convocazione

1. L'adunanza del Consiglio si tiene all'ora fissata nell'avviso di convocazione.
2. Il numero dei presenti viene accertato mediante l'appello, eseguito dal Segretario ed i cui risultati sono annotati a verbale.

3. Qualora i Consiglieri non siano inizialmente presenti in numero necessario per validamente deliberare, il Presidente dispone che si rinnovi l'appello quando tale numero risulti raggiunto.
4. Raggiunto il prescritto numero legale il Presidente annunzia al Consiglio che la seduta è legalmente valida ad ogni effetto e ne precisa l'ora.
5. In caso contrario il Presidente, trascorsa un'ora da quella fissata nell'avviso di convocazione, eseguito l'appello o constatata la mancanza del numero legale dei Consiglieri necessario per poter legalmente deliberare, ne fa dare atto a verbale e dichiara deserta l'adunanza, congedando i Consiglieri intervenuti.
6. Dopo l'appello nominale effettuato in apertura di seduta, si presume la presenza in aula del numero legale dei Consiglieri. I Consiglieri che entrano o si assentano dopo l'appello nominale sono tenuti a darne avviso al Segretario il quale ove accerti, coadiuvato dagli scrutatori, che il numero legale è venuto a mancare, avverte il Presidente che può far richiamare in aula i Consiglieri momentaneamente assentatisi e, se ne ravvisa la necessità, può disporre la ripetizione dell'appello nominale.
7. Il Presidente, nel corso delle sedute, ove non si verificano le circostanze di cui al precedente comma, non è obbligato a far verificare se sia presente il numero legale dei Consiglieri, salvo che ciò venga espressamente richiesto da uno dei Consiglieri.
8. Nel caso che dalla verifica risulti che il numero dei Consiglieri presenti sia inferiore a quello richiesto per la legalità della seduta ai fini deliberativi il Presidente, pervenuti i lavori del Consiglio al momento della votazione, deve disporre la sospensione temporanea della riunione, di durata da stabilire, a sua discrezione, da 5 a 10 minuti, dopo di che disporrà un nuovo appello dei presenti.
9. Ove da tale appello risulti che il numero dei presenti è ancora inferiore a quello prescritto per la validità della seduta, questa viene dichiarata deserta per gli argomenti ancora rimasti da trattare ed è quindi legalmente sciolta.
10. Di quanto sopra viene dato atto a verbale indicando quali Consiglieri siano rimasti presenti al momento dello scioglimento.

Art. 31 - Numero legale

1. Il Consiglio, in prima convocazione, non può deliberare se non interviene almeno la metà più uno dei Consiglieri assegnati all'Unione.
2. Nella seduta di seconda convocazione il Consiglio delibera con la presenza di almeno un terzo dei Consiglieri assegnati all'Unione.
3. I Consiglieri che escono dalla sala prima della votazione non si computano nel numero necessario a rendere legale l'adunanza.
4. Ai fini del calcolo del numero legale il Presidente viene computato tra i Consiglieri assegnati.

Art. 32 - Sedute di seconda convocazione

1. La seduta di seconda convocazione è quella che fa seguito, in giorno diverso, per ogni argomento iscritto all'ordine del giorno, ad altra adunanza andata deserta per mancanza del numero legale, sia prima dell'inizio della seduta che nel suo corso.
2. Il giorno e l'ora delle sedute di seconda convocazione possono essere fissati direttamente dal Presidente.
3. La convocazione del Consiglio per le sedute di seconda convocazione deve essere effettuata con avvisi scritti, nei modi previsti per la prima convocazione.
4. Quando però l'avviso spedito per la prima convocazione stabilisca anche il giorno e l'ora per la seconda, nel caso che essa si renda necessaria, resta obbligatorio rinnovare l'invito ai

soli Consiglieri non intervenuti alla prima convocazione od assenti al momento in cui tale seduta, legalmente costituitasi, fu dichiarata deserta. Tali avvisi devono essere recapitati almeno 24 ore prima della data fissata per la seconda convocazione.

5. La seduta di seconda convocazione ha inizio all'ora stabilita nell'avviso di convocazione.

6. In seconda convocazione non possono essere adottate deliberazioni su materie per le quali la legge o lo Statuto richiedano la presenza di un particolare numero di Consiglieri o di una speciale maggioranza, a meno che non si raggiunga quel particolare numero dei presenti al momento della trattazione dell'argomento o la speciale maggioranza al momento della votazione.

7. Trascorsi trenta minuti dall'ora fissata per l'inizio della seduta di seconda convocazione, ove manchi il numero minimo previsto per rendere valida tale adunanza, essa viene dichiarata deserta, dandosi atto di ciò a verbale, con la precisazione di quali siano i Consiglieri presenti.

8. La successiva seduta, per i medesimi oggetti iscritti all'ordine del giorno, è sempre di seconda convocazione.

9. Qualora l'urgenza lo richieda, all'ordine del giorno di una seduta di seconda convocazione possono essere aggiunti argomenti non compresi nell'ordine del giorno di quella di prima convocazione andata deserta. Tali argomenti devono essere iscritti e trattati nella seduta dopo quelli di seconda convocazione, e per essi la seduta richiede le presenze previste per la prima convocazione.

10. L'aggiunta di tali argomenti deve essere resa nota a tutti i Consiglieri con avviso da inviarsi almeno 24 ore prima della seduta. In questo caso può essere chiesto che il Consiglio si pronunci per il rinvio della loro trattazione in una successiva seduta.

CAPO IV - PUBBLICITA' DELLE SEDUTE

Art. 33 - Pubblicità delle sedute

1. Le sedute del Consiglio sono, di regola, pubbliche.

2. Si deliberano in seduta pubblica i provvedimenti di carattere generale, anche se ad essi siano interessate persone.

3. La seduta del Consiglio non può essere mai pubblica quando si debbono trattare questioni concernenti persone che comportino apprezzamenti sui meriti, demeriti, capacità, comportamento pubblico e privato, moralità.

4. Quando nella trattazione di un argomento in seduta pubblica si inserisca una discussione concernente la qualità e capacità di determinate persone o quando anche l'andamento della discussione, pur non riguardando persone, determini motivi di ordine morale o di interesse pubblico da far ritenere dannosa, per l'Unione o per terzi, la sua continuazione in forma pubblica, su proposta motivata del Presidente o di un Consigliere il Consiglio delibera a maggioranza di voti espressi in forma palese, il passaggio in seduta segreta, dandone atto a verbale con espressa annotazione dei motivi.

5. Durante la seduta segreta possono restare in aula, oltre ai componenti del Consiglio, il Segretario ed il personale dell'Ufficio Segreteria di supporto al Segretario, vincolati al segreto d'ufficio.

6. Le riprese televisive sono consentite previa identificazione dell'operatore e dichiarazione sottoscritta, sull'utilizzo delle riprese.

Art. 34 - Adunanze aperte

1. Quando particolari motivi lo facciano ritenere opportuno, il Presidente, può indire l'adunanza "aperta" del Consiglio, nella sua sede abituale od anche nei luoghi particolari previsti dal presente regolamento.
2. Tali adunanze hanno carattere straordinario ed alle stesse possono essere invitati rappresentanti del Governo, del Parlamento, della Regione, della Provincia, delle Forze dell'Ordine, di altri enti pubblici e delle forze sociali, politiche, sindacali, associazioni, portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati e persone singole su questioni di interesse collettivo, interessati ai temi da discutere.
3. In tali particolari adunanze il Presidente, garantendo la piena e prioritaria libertà di espressione dei membri del Consiglio, consente anche interventi dei rappresentanti come sopra invitati, affinché portino il loro contributo di opinioni e di conoscenze e precisino al Consiglio gli orientamenti delle parti sociali da loro rappresentate.
4. Qualora tali particolari riunioni del Consiglio si concludano con un voto che può avere per oggetto una mozione, un ordine del giorno, una risoluzione, una petizione o, infine, la nomina di una Commissione per rappresentare ad altre Autorità ed Enti gli intendimenti del Consiglio sui problemi trattati, alle votazioni relative prendono parte solo i Consiglieri dell'Unione con esclusione degli altri presenti.

CAPO V - DISCIPLINA DELLE SEDUTE

Art. 35 - Comportamento dei Consiglieri

1. I Consiglieri nella discussione dei punti all'ordine del giorno hanno il più ampio diritto di esprimere apprezzamenti, critiche, rilievi e censure, ma esse devono riguardare atteggiamenti, opinioni o comportamenti politico-amministrativi.
2. Tale diritto va esercitato escludendo qualsiasi riferimento alla vita privata ed alle qualità personali di chicchessia e va in ogni caso contenuto entro i limiti del civile rispetto. E' rigorosamente vietato a tutti di fare imputazioni di mala intenzione, che possano offendere la onorabilità di chicchessia.
3. Se un Consigliere o un Assessore turba, con il suo comportamento o con parole sconvenienti, la discussione e l'ordine della seduta, il Presidente lo richiama formalmente, potendo disporre l'iscrizione a verbale del richiamo. Il soggetto richiamato può fornire spiegazioni al Consiglio alla fine della seduta. In conseguenza di ciò, il Presidente può disporre, a suo insindacabile giudizio, la revoca del richiamo.
4. Dopo un ulteriore formale richiamo avvenuto nel corso della medesima seduta, il Presidente può proporre al Consiglio l'esclusione del Consigliere dall'aula per tutto il tempo della seduta. La proposta viene messa ai voti senza discussione. Se il Consigliere non abbandona l'aula, il Presidente ne ordina l'espulsione anche con l'eventuale ausilio della forza pubblica.
5. Indipendentemente dal richiamo e con la procedura di cui al comma 4, il Presidente può proporre l'esclusione dall'aula e quindi dai lavori di un Consigliere che provochi tumulti o disordini o si renda responsabile di atti oltraggiosi o passi alle vie di fatto.

Art. 36 - Norme generali per gli interventi

1. I Consiglieri partecipano alle adunanze seduti nei posti loro assegnati e parlano dal loro banco rivolti al Presidente ed al Consiglio.
2. Essi hanno assoluta libertà di esprimere le loro opinioni ed i loro orientamenti politici ed amministrativi, con le cautele di cui al precedente articolo.

3. I Consiglieri che intendono parlare ne fanno richiesta al Presidente, all'inizio del dibattito o al termine dell'intervento di un collega, alzando la mano o prenotandosi.
4. Debbono essere evitate le discussioni ed i dialoghi tra i Consiglieri. Ove avvengano, il Presidente deve intervenire togliendo la parola a tutti coloro che hanno dato origine al dialogo e restituendola al Consigliere iscritto a parlare.
5. I Consiglieri che hanno richiesto di parlare possono leggere il loro intervento, ma la lettura non può eccedere la durata prevista al successivo art.42.
6. A nessuno è permesso di interrompere chi sta parlando, salvo che al Presidente, per richiamo al regolamento o nel caso di cui al comma seguente.
7. Ogni intervento deve riguardare unicamente la proposta in discussione. In caso contrario il Presidente richiama all'ordine il Consigliere e, ove lo stesso persista, gli inibisce di continuare a parlare.
8. Nessun intervento, quando sia contenuto nei limiti fissati dal regolamento, può essere interrotto per la sua continuazione in seduta successiva.
9. Le disposizioni del presente articolo si applicano al primo firmatario delle istanze o petizioni nei casi in cui è prevista la partecipazione alla seduta del Consiglio; in tal caso si applicano i tempi consentiti per i relatori di cui al successivo art.42.

Art. 37 - Tumulti in aula

1. Quando sorga un tumulto nella sala delle adunanze e risultano vani i richiami del Presidente, questi abbandona l'aula e la seduta è sospesa fino a quando egli non riprende il suo posto. Se, ripresa la seduta, il tumulto prosegue, il Presidente può nuovamente sospenderla a tempo determinato, oppure scioglierla definitivamente.
2. In questo ultimo caso il Consiglio dovrà essere riconvocato.

Art. 38 - Comportamento del pubblico

1. I poteri per il mantenimento dell'ordine nella parte della sala destinata al pubblico spettano discrezionalmente al Presidente, che li esercita avvalendosi, ove occorra, anche dell'opera degli agenti di Pubblica Sicurezza.
2. La forza pubblica non può entrare nell'aula se non a richiesta del Presidente e dopo che sia stata sospesa o sciolta la seduta.
3. Il pubblico ammesso ad assistere alle sedute del Consiglio deve restare nell'apposito spazio allo stesso riservato, tenere un comportamento corretto, astenersi da ogni manifestazione di assenso o dissenso dalle opinioni espresse dai Consiglieri o dalle decisioni adottate dal Consiglio.
4. Il Presidente, dopo aver dato gli avvertimenti del caso, può ordinare l'immediata espulsione di chiunque arrechi turbamento e non tenga un comportamento conforme a quanto indicato al precedente comma e, nei casi più gravi, può richiedere l'intervento della forza pubblica.
5. Qualora il comportamento del pubblico ostacoli il proseguimento della seduta, il Presidente può disporre lo sgombero dell'aula da parte di tutti i disturbatori. Ove gravi motivi di ordine pubblico lo impongano, con decisione motivata presa a maggioranza dal Consiglio ed annotata a verbale, può essere disposta la prosecuzione della seduta a porte chiuse.
6. Nessuna persona estranea può, salvo espressa decisione del Consiglio, accedere durante le sedute alla parte dell'aula riservata al Consiglio stesso. Sono ammessi solo i funzionari dell'Unione, comunali o le persone direttamente invitate, la cui presenza è richiesta per lo svolgimento della seduta.

Art. 39 - Ammissione di funzionari in aula

1. Il Presidente, per le esigenze della Giunta o su richiesta di uno o più Consiglieri, può invitare i funzionari competenti affinché effettuino relazioni o diano informazioni e quant'altro risulti necessario.
2. Possono altresì essere invitati consulenti e professionisti incaricati dall'Unione.
3. Effettuate le comunicazioni e risposto ad eventuali quesiti rivolti dal Presidente o dai Consiglieri, i predetti funzionari e consulenti vengono congedati e lasciano l'aula, restando a disposizione se richiesto.

CAPO VI - SVOLGIMENTO DELLE SEDUTE

Art. 40 - Comunicazioni - Ordine dei lavori

1. Concluse le formalità preliminari, il Presidente e gli Assessori effettuano al Consiglio le eventuali comunicazioni proprie e della Giunta.
2. Concluse le comunicazioni di cui al comma precedente, ogni Consigliere può chiedere la parola per la presentazione di interpellanze, interrogazioni, mozioni, ordini del giorno e comunicazioni.
3. Sulle comunicazioni, può intervenire, per associarsi, o dissentire, un solo Consigliere per ciascun gruppo per una durata non superiore a 3 minuti.
4. Inizia quindi la discussione delle proposte iscritte nell'ordine del giorno, che vengono sottoposte a deliberazione nell'ordine nel quale sono elencate nell'avviso di convocazione.
5. L'ordine di trattazione degli argomenti può essere modificato dal Presidente. In caso di opposizione di almeno tre Consiglieri, decide il Consiglio con votazione a maggioranza, senza discussione.

Art. 41 - Divieto di deliberare su argomenti estranei all'ordine del giorno

1. Il Consiglio non può discutere né deliberare su argomenti che non figurino iscritti all'ordine del giorno, salvo che per ordini del giorno presentati ad inizio seduta, per i quali i presentatori richiedano la votazione per motivi d'urgenza e vengano riconosciuti dal Presidente come tali. In caso di dissenso, la decisione viene rimessa al Consiglio che si esprime a maggioranza dei voti.
2. Il Presidente può fare, nel corso della seduta, comunicazioni estranee agli argomenti all'ordine del giorno, quando riguardino fatti di particolare importanza sopravvenuti o dei quali abbia avuto notizia a seduta iniziata.

Art. 42 - Norme per la discussione generale

1. Terminata l'illustrazione dell'argomento iscritto all'ordine del giorno, che si effettua qualora ritenuta opportuna da parte del relatore oppure richiesta da almeno un Consigliere, il Presidente dà la parola a coloro che hanno chiesto di intervenire, nell'ordine di prenotazione.
2. Gli Assessori possono partecipare alla discussione.
3. Se, dopo che il Presidente ha invitato i Consiglieri alla discussione nessuno chiede la parola, la proposta viene messa in votazione.
4. Nella trattazione di uno stesso argomento ciascun Consigliere Capogruppo (od altro Consigliere incaricato di trattare l'argomento per il suo gruppo) può parlare due volte: la prima per non più di 10 minuti, la seconda per non più di 3 minuti, solo per rispondere all'intervento di replica del Presidente o del relatore.

5. Gli altri Consiglieri possono intervenire nella stessa discussione una sola volta, per non più di 5 minuti ciascuno. Le domande brevi rivolte per ottenere chiarimenti non vengono considerate interventi.
6. I termini di tempo previsti dai due commi precedenti sono raddoppiati per le discussioni generali relative al bilancio ed ai regolamenti.
7. Ciascun Consigliere ha diritto d'intervenire per porre questioni pregiudiziali o sospensive, per fatto personale, per richiamo al regolamento o all'ordine dei lavori, con interventi contenuti entro 3 minuti.
8. Nella discussione delle singole parti di una proposta che segue ad una discussione generale può intervenire un solo Consigliere per gruppo; la prima volta per non più di 5 minuti e la seconda per non più di 2 minuti.
9. Trascorsi i termini di intervento fissati nel presente articolo, il Presidente, richiamato l'oratore a concludere e trascorso un ulteriore minuto, gli toglie la parola.
10. Il Presidente o gli Assessori relatori possono intervenire in qualunque momento della discussione, per non più di 5 minuti ciascuno.
11. Avvenuta la chiusura del dibattito, essi possono intervenire per non più di 5 minuti, per le conclusioni e per precisare l'atteggiamento che viene assunto dalla Giunta in merito alle eventuali proposte presentate durante la discussione.

Art. 43 - Emendamenti

1. Sono considerati "emendamenti" le correzioni di forma, le sostituzioni, integrazioni e modifiche che si richiede vengano apportate alle proposte presentate.
2. Gli emendamenti che aumentino le spese o riducano le entrate debbono precisare i modi per mantenere il pareggio del bilancio.
3. Gli emendamenti devono essere presentati per iscritto al Presidente, prima delle dichiarazioni di voto.
4. Quando si tratti di variazioni di lieve entità, esse possono venire presentate oralmente nel corso della seduta, dettate a verbale al Segretario.
5. Ciascun Consigliere può presentare più emendamenti, modificarli o ritirarli fino al momento in cui la discussione è chiusa.
6. Un emendamento ritirato dal proponente può essere fatto proprio da un altro Consigliere.
7. La votazione degli emendamenti deve precedere quella del testo della proposta originale.
8. Gli emendamenti di un emendamento sono votati prima di quello principale.

Art. 44 - Questione pregiudiziale o sospensiva

1. La questione pregiudiziale si ha quando viene proposto che un argomento non debba discutersi.
2. La questione sospensiva è una richiesta di rinvio della trattazione dell'argomento ad altra seduta o al verificarsi di una scadenza determinata.
3. Le questioni pregiudiziali e sospensive possono essere proposte anche da un solo Consigliere, prima dell'inizio o nel corso della discussione di merito, con intervento che non superi i 3 minuti.
4. Tali proposte vengono discusse e poste in votazione prima di procedere o proseguire la discussione nel merito.
5. Su di esse può parlare, oltre al proponente, un solo Consigliere per ciascun gruppo, per non oltre 3 minuti. Il Consiglio decide a maggioranza, con votazione palese.

6. In caso di concorso di più questioni pregiudiziali o sospensive, su di esse ha luogo, con le modalità di cui al precedente comma, un'unica discussione.

Art. 45 - Fatto personale

1. Costituisce "fatto personale" l'essere oggetto di valutazione o giudizio o il sentirsi attribuire fatti ritenuti non veri od opinioni e dichiarazioni diverse da quelle espresse.
2. Il Consigliere o l'Assessore che domanda la parola per fatto personale deve precisare in cosa esso si concretizzi ed il Presidente decide se il fatto sussista o meno.
3. Se il Consigliere o l'Assessore insiste anche dopo la pronuncia negativa del Presidente, decide il Consiglio, senza discussione, per alzata di mano.
4. Possono rispondere a chi ha preso la parola per fatto personale unicamente il Consigliere, i Consiglieri o l'Assessore che lo hanno provocato, per non più di 5 minuti ciascuno.

Art. 46 - Chiusura della discussione e dichiarazione di voto

1. Il Presidente, dopo che su un argomento hanno parlato tutti i Consiglieri che ne hanno fatto richiesta, avvenuta la replica sua o del relatore e le controrepliche, dichiara chiusa la discussione.
2. Dichiarata chiusa la discussione, la parola può essere concessa per le dichiarazioni di voto, ad un solo Consigliere per ciascun gruppo e per la durata non superiore, per ognuno, a 3 minuti. Ogni gruppo consiliare, con dichiarazione espressa, può demandare ad altro gruppo la propria dichiarazione di voto; in tal caso il tempo a disposizione del Consigliere che effettua la dichiarazione di voto è pari alla somma dei tempi spettanti ad ogni singolo gruppo. Qualora uno o più Consiglieri di un gruppo dissentano dalla posizione dichiarata dal capogruppo, hanno diritto anch'essi di intervenire, precisando la loro posizione nel richiedere la parola. I loro interventi debbono essere contenuti entro il limite di tempo sopra stabilito.
3. I Consiglieri, prima che si effettui la votazione, possono dichiarare la loro astensione dal voto e, ove lo ritengano opportuno, possono indicarne i motivi.

CAPO VII - RINVIO E TERMINE DELLA SEDUTA

Art. 47 - Rinvio della seduta ad altro giorno

1. E' facoltà del Presidente sospendere la seduta, normalmente qualora essa si protragga per oltre 5 ore dal suo inizio, avvertendo che la stessa proseguirà nel giorno stabilito, all'ora fissata.
2. Nel caso che nell'avviso non sia stata prevista la possibilità di prosecuzione in altro giorno già fissato, il Consiglio dovrà essere riconvocato con l'osservanza delle formalità di rito. Qualora nessun nuovo argomento debba essere iscritto all'ordine del giorno oltre a quelli rimasti da trattare nella seduta non conclusa, è sufficiente che l'avviso sia fatto pervenire a tutti i Consiglieri almeno 24 ore prima di quella fissata per l'adunanza, che rimane seduta di prima convocazione.

Art. 48 - Termine della seduta

1. Esaurita la trattazione di tutti gli argomenti iscritti all'ordine del giorno il Presidente dichiara conclusa la seduta.

CAPO VIII - INTERROGAZIONI, INTERPELLANZE, ORDINI DEL GIORNO E MOZIONI

Art. 49 - Diritti di presentazione

1. I Consiglieri possono presentare interrogazioni ed interpellanze, ordini del giorno e mozioni su argomenti che riguardano direttamente l'attività dell'Unione o argomenti che interessano in senso generale la vita politica, sociale, economica e culturale anche della popolazione del territorio dell'Unione.
2. Ciascun Consigliere può presentare, in una stessa seduta, interrogazioni, o interpellanze, ordini del giorno o mozioni, avendo a disposizione 10 minuti per la presentazione complessiva. Trascorsi trenta minuti dall'inizio della presentazione di interrogazioni, interpellanze, ordini del giorno o mozioni, il Presidente al fine di consentire la trattazione degli argomenti all'ordine del giorno, può sospendere la fase della presentazione, rinviandola al termine della seduta o al successivo Consiglio.

Art. 50 - Interrogazione

1. L'interrogazione consiste nella richiesta scritta rivolta al Presidente o alla Giunta per avere informazioni circa la sussistenza o la verità di un fatto determinato, se alcuna informazione sia pervenuta ovvero sia esatta, se siano stati adottati o si intendono adottare provvedimenti su argomenti determinati.
2. L'interrogazione, ove abbia carattere urgente, può essere effettuata anche durante la seduta, rimettendo copia del testo al Presidente.
3. Il Presidente o l'Assessore delegato per materia, possono dare risposta immediata all'interrogazione presentata durante la seduta, se dispongono degli elementi necessari. In caso contrario ne prendono atto e si riservano di dare risposta.
4. Il presentatore di un'interrogazione, prima della discussione, può trasformarla in interpellanza, che verrà discussa nella seduta seguente.
5. Se i Consiglieri proponenti non richiedono espressamente l'iscrizione dell'interrogazione all'ordine del giorno del Consiglio, s'intende che per la stessa è richiesta risposta scritta che verrà data dal Presidente o Assessore delegato, ordinariamente entro 30 giorni. La risposta viene trasmessa all'interrogante e comunicata al Consiglio nella prima seduta successiva a cura del Presidente.
6. Al momento stabilito dal Presidente per l'esame delle interrogazioni, indipendentemente dal numero dei Consiglieri presenti, il Presidente o gli Assessori danno risposta alle interrogazioni iscritte all'ordine del giorno per le quali è stata richiesta risposta orale.
7. L'interrogante può replicare soltanto per dichiarare se sia o non sia soddisfatto della risposta o per esporne brevemente le ragioni.
8. La risposta all'interrogazione e la relativa replica non possono eccedere la durata di 5 minuti per ciascuna di esse.
9. A nessun altro Consigliere è concesso di interloquire.
10. L'interrogante che si sia dichiarato insoddisfatto può convertire l'interrogazione in una interpellanza da iscriversi all'ordine del giorno della successiva seduta consiliare.
11. Se l'interrogante non si avvale di tale diritto, l'interpellanza può essere presentata da altro Consigliere.
12. Nel caso che l'interrogazione sia stata presentata da più Consiglieri, il diritto di replica spetta ad uno solo di essi, di regola il primo firmatario.

Art. 51 – Interpellanza

1. L'interpellanza consiste nella domanda scritta fatta al Presidente o alla Giunta per conoscere i motivi, i criteri e gli intendimenti in base ai quali sono stati o saranno adottati taluni provvedimenti o trattati determinati argomenti.
2. Per la presentazione delle interpellanze si osservano le modalità ed i termini previsti nel precedente art. 49 con esclusione del 2° comma.
3. I Consiglieri possono intervenire sull'argomento oggetto dell'interpellanza.
4. Quando il Consigliere proponente non sia soddisfatto della risposta avuta o comunque intenda promuovere una più ampia discussione sulla risposta data dalla Giunta, può presentare una mozione, che dovrà essere iscritta all'ordine del giorno della successiva seduta consiliare, purché fatta pervenire almeno 10 giorni prima della seduta prevista. Se l'interpellante non si avvale di tale diritto, la mozione può essere presentata da altro Consigliere.
5. Se l'interpellanza è stata presentata da più Consiglieri il diritto di replica spetta ad uno solo di essi, di regola il primo firmatario.
6. La risposta all'interpellanza, gli interventi dei Consiglieri e la replica della Giunta e del proponente non possono eccedere la durata di 3 minuti per ciascuno.

Art. 52 – Ordini del giorno

1. Gli ordini del giorno consistono nella formulazione di un pronunciamento politico – amministrativo su fatti o questioni di interesse della comunità per i loro riflessi locali, nazionali od internazionali, che investono problemi politico-sociali di carattere generale. Non devono essere corredati dei pareri richiesti per le deliberazioni.
2. Sono presentati, per iscritto, durante la seduta, da uno o più Consiglieri o dalla Giunta e sono trattati in seduta pubblica, nel Consiglio successivo. E' altresì consentito da parte di uno o più Consiglieri chiedere l'iscrizione dell'ordine del giorno, senza previa presentazione in una seduta del Consiglio, inviandolo al Presidente almeno 10 giorni prima la data prevista per la seduta successiva del Consiglio dell'Unione.
3. Nel caso di più testi presentati sul medesimo tema è facoltà del Presidente rimettere alla Conferenza dei capigruppo la redazione di una proposta unitaria. Ove l'accordo non risulti possibile la discussione in aula avviene sui vari testi proposti in ordine di presentazione.
4. Il Consigliere proponente legge l'ordine del giorno e lo illustra per non più di 5 minuti. Alla discussione possono intervenire il Presidente, gli Assessori ed i Consiglieri ciascuno per un tempo massimo di 5 minuti.
5. A conclusione della discussione l'ordine del giorno viene posto in votazione.
6. Il Consiglio stabilisce, tenuto conto delle proposte formulate dal presentatore, le forme di pubblicità da darsi agli ordini del giorno approvati. Il Presidente dispone in conformità a tali decisioni.

Art. 53 – Mozione

1. La mozione consiste in una proposta concreta di deliberazione inerente una materia di competenza del Consiglio. Non deve essere corredata dei pareri richiesti per le deliberazioni.
2. Può contenere la richiesta di un dibattito politico-amministrativo su argomenti connessi ai compiti dell'Unione, al fine di pervenire a decisioni su di essi.

3. La mozione può avere infine per scopo la formulazione di un voto generico circa i criteri seguiti o che si vogliono seguire nella trattazione di determinati argomenti e può concludersi con un giudizio che si intende promuovere dai Consiglieri in merito a particolari decisioni, atteggiamenti o posizioni assunte dal Presidente o dalla Giunta.
4. La mozione deve essere presentata per iscritto e può essere avanzata da ogni Consigliere.
5. Quando la mozione viene presentata nel corso di una seduta del Consiglio, il Presidente provvede ad iscriverla all'ordine del giorno della seduta immediatamente successiva a quella di presentazione. Per la trasformazione di un'interpellanza in mozione si osservano le norme di cui al precedente articolo 51.
6. La mozione comporta l'adozione di un voto deliberativo, a conclusione del dibattito.
7. Sulla mozione possono essere presentati emendamenti che vengono discussi e votati osservando le norme generali del presente regolamento.
8. La discussione delle mozioni è regolata dalle norme di cui al capo 6° del presente titolo.

Art. 54 - *Discussione delle interrogazioni, interpellanze, ordini del giorno e mozioni*

1. La trattazione delle interrogazioni, interpellanze, mozioni ed ordini del giorno avviene nella parte finale della seduta, salvo diversa decisione del Presidente sulla base della particolare importanza o urgenza degli argomenti da trattarsi. La trattazione, con esclusione delle mozioni e degli ordini del giorno, viene effettuata anche in assenza del numero legale, purché la seduta abbia avuto validamente inizio.
2. La discussione delle interrogazioni interpellanze, mozioni ed ordini del giorno, preventivamente illustrate dai proponenti, non potrà occupare più di trenta minuti per ogni adunanza consiliare.
3. Entro tale limite di tempo, nessun Consigliere potrà presentare nuove interrogazioni, interpellanze, mozioni od ordini del giorno, salvo i casi d'urgenza, se non sia esaurita la trattazione di quelle già presentate in via ordinaria.
4. Se il Consigliere proponente non è presente al momento della discussione della sua interrogazione, interpellanza, mozione od ordine del giorno, questi si intendono rinviati ad altra adunanza, salvo che il gruppo consiliare del proponente sia diversamente delegato.
5. Le interpellanze relative a fatti strettamente connessi tra loro vengono trattate contemporaneamente.
6. Trascorso il tempo di un'ora dall'inizio della trattazione delle interrogazioni, interpellanze, mozioni ed ordini del giorno il Presidente fa concludere la discussione di quella che è, a quel momento, in esame e rinvia poi le altre eventualmente rimaste da trattare alla successiva seduta del Consiglio.
7. Qualora rimanga da trattare un numero elevato di interrogazioni, interpellanze, mozioni ed ordini del giorno il Presidente, prima di indire la successiva seduta del Consiglio, convoca la Conferenza dei capigruppo, assieme alla quale decide, anche in relazione al numero e all'importanza degli argomenti che si prevede di dover iscrivere all'ordine del giorno della stessa, eventuali deroghe ai termini di tempo fissati dal presente articolo. Il maggior tempo così fissato per la trattazione delle interrogazioni ed interpellanze viene reso noto ai Consiglieri con l'avviso di convocazione della seduta.
8. Nella adunanze nelle quali viene discusso il bilancio preventivo e consuntivo ed in quelle convocate per esaminare argomenti di particolare importanza, non viene iscritta all'ordine del giorno la trattazione delle interrogazioni e delle interpellanze.

9. Le interrogazioni ed interpellanze riguardanti un particolare argomento o mozione già iscritti all'ordine del giorno della seduta sono discusse al momento della trattazione dell'argomento stesso o mozione cui si riferiscono.

10. Alle interpellanze ed interrogazioni per le quali viene chiesta l'iscrizione all'ordine del giorno, viene data risposta entro 30 giorni dalla data di presentazione, fatto salvo i motivi d'urgenza.

CAPO IX - VOTAZIONI

Art. 55 - *Forme di votazione*

1. Le votazioni sono palesi, salvo i casi di nomina di persone fisiche per le quali la legge o lo Statuto prevedono diversa modalità di espressione di voto. La votazione si svolge a scrutinio segreto quando abbia ad oggetto questioni concernenti la riservatezza di persone determinate.

2. Nel caso di votazioni riguardanti la nomina di persone risulta eletto il candidato che ha riportato il maggior numero di voti e, in caso di parità, il più anziano di età.

3. Alla votazione palese per appello nominale si procede solo nel caso di espressa previsione normativa, sempre che non sia prescritta la forma segreta.

4. Il ballottaggio viene effettuato solo nei casi previsti espressamente dalla legge. 5. La votazione non può validamente aver luogo se durante la stessa non sia presente il numero legale.

Art. 56 - *Votazione in forma palese*

1. Quando la votazione deve avvenire in forma palese i Consiglieri votano per alzata di mano.

2. Il Presidente pone ai voti il provvedimento proposto, invitando prima a votare coloro che sono favorevoli, poi i contrari ed infine gli astenuti.

3. Controllato l'esito della votazione con l'assistenza degli scrutatori, il Presidente ne proclama il risultato.

4. Tali votazioni sono soggette a controprova, se questa viene richiesta anche da un solo Consigliere, purché immediatamente dopo la loro effettuazione.

5. Se anche dopo la controprova uno o più Consiglieri manifestino dubbio o effettuino contestazioni sull'esito della votazione, il Presidente dispone che la stessa sia definitivamente ripetuta per appello nominale.

6. I Consiglieri che si astengono debbono dichiararlo affinché ne sia presa nota nominativa a verbale.

Art. 57 - *Votazione per appello nominale*

1. Nel caso in cui si voti per appello nominale, il Presidente indica chiaramente il significato del "sì" e del "no".

2. Il Segretario esegue l'appello, a cui i Consiglieri rispondono votando ad alta voce. Il risultato della votazione è riscontrato dal Presidente, con l'assistenza degli scrutatori e del Segretario stesso.

3. Il voto espresso da ciascun Consigliere nelle votazioni per appello nominale è annotato a verbale.

Art. 58 - *Ordine delle votazioni*

1. Su ogni argomento l'ordine della votazione è stabilito come segue:

- a. la votazione sulla questione pregiudiziale, che comporti la rinuncia alla discussione dell'argomento o il non passaggio alla votazione sullo stesso si effettua, rispettivamente, prima di iniziare la trattazione dell'argomento o prima di adottare qualsiasi deliberazione su di esso;
 - b. la votazione sulla proposta di sospensione di un punto all'ordine del giorno si effettua dopo che lo stesso sia stato presentato e si siano espressi, su di essa, per non più di 5 minuti, il Presidente od un Assessore per la Giunta ed un Consigliere per ogni gruppo;
 - c. le proposte di emendamento si votano nell'ordine di cui appresso:
 - c.1 emendamenti soppressivi;
 - c.2 emendamenti modificativi;
 - c.3 emendamenti aggiuntivi;
 - d. per i provvedimenti composti di varie parti, commi ed articoli, quando almeno otto Consiglieri abbiano chiesto che siano votati per divisione, la votazione avviene su ciascuna parte della quale sia domandata la suddivisione, nell'ordine in cui le parti stesse costituiscono lo schema di atto deliberativo;
 - e. i provvedimenti per i quali siano stati approvati emendamenti e modifiche vengono conclusivamente votati nel loro testo definitivo, risultante dallo schema originario modificato in conformità a quanto in precedenza deciso.
2. Quando sugli schemi di provvedimenti all'ordine del giorno non vi è discussione, la votazione s'intende avvenuta sul testo originario proposto e depositato.
 3. Ogni proposta comporta distinta votazione.
 4. Per i regolamenti le votazioni avvengono con le seguenti modalità: il Presidente invita i Consiglieri a far conoscere su quali articoli essi dissentono o presentano proposte di modifica o soppressione. Discusse e votate tali proposte, il regolamento viene posto in votazione, in forma palese, nel suo complesso.

Art. 59 – Votazioni segrete

1. Quando, in base alla legge, allo Statuto e al presente regolamento, sia prescritto di procedere alla votazione mediante scrutinio segreto, essa viene effettuata a mezzo di schede.
2. Per le votazioni a mezzo di scheda si procede come appresso:
 - a. le schede distribuite debbono essere in bianco, con dicitura a stampa o timbro dell'Unione, tutte uguali di colore, tipo e formato, prive di piegature od abrasioni che possano costituire segno di riconoscimento;
 - b. se si tratta di nomine che implicano da parte dei Consiglieri la scelta di persone da eleggere, ciascun Consigliere scrive nella scheda i nominativi di coloro che si vogliono votare nel numero indicato nello schema di deliberazione sottoposto al Consiglio.
3. I nominativi iscritti nella scheda oltre il numero come sopra previsto, rendono la scheda nulla.
4. Quando la legge, lo Statuto o i regolamenti stabiliscano che fra i nominandi debba esservi una rappresentanza predeterminata delle maggioranze e delle minoranze e non siano precisate espressamente le norme per disciplinare l'elezione, questa ha luogo con voto limitato, proporzionalmente ai componenti da eleggere e risultano eletti coloro che hanno riportato il maggior numero di voti per le rispettive rappresentanze.
5. Quando per i nominativi da votare sussistono difficoltà di identificazione per omonimia, i Consiglieri indicheranno nella scheda, oltre il nome e cognome votato, anche la data di nascita del candidato.
6. Coloro che votano scheda bianca o nulla sono computati come votanti.

7. Terminata la votazione il Presidente, con l'assistenza degli scrutatori e del Segretario, procede allo spoglio delle schede, al computo dei voti e comunica al Consiglio il risultato.
8. I Consiglieri che si astengono dalla votazione sono tenuti a comunicarlo verbalmente al Presidente, affinché se ne prenda atto a verbale.
9. Il numero delle schede deve corrispondere al numero dei Consiglieri votanti, che è costituito dai Consiglieri presenti meno quelli astenuti.
10. Nel caso di irregolarità e comunque quando il numero dei voti validi risulti superiore a quello dei votanti, il Presidente annulla la votazione e ne dispone l'immediata ripetizione.
11. Il carattere segreto della votazione deve espressamente risultare dal verbale nel quale deve darsi atto che le operazioni di scrutinio sono state compiute con il controllo dei Consiglieri scrutatori.

Art. 60 - Esito delle votazioni

1. Salvo che per i casi espressamente previsti dalla legge, nei quali si richiede un "quorum" speciale di maggioranza, nonché per quelli disciplinati dallo Statuto e dal presente regolamento, ogni deliberazione del Consiglio s'intende approvata quando abbia ottenuto la maggioranza assoluta dei votanti, ossia un numero di voti pari ad almeno la metà più uno dei votanti. Se il numero dei votanti è dispari, la maggioranza assoluta è data da un numero di voti favorevoli che, raddoppiato, dia un numero superiore di almeno una unità al totale dei votanti.
2. I Consiglieri che si astengono dal voto o dichiarano di non parteciparvi, rimanendo in aula, si computano nel numero necessario a rendere legale l'adunanza, ma non nel numero dei votanti.
3. In caso di parità di voti la votazione si intende inefficace. In tal caso il Presidente può riproporla nella stessa seduta e per non più di una volta.
4. Salvo i casi particolari espressamente previsti da apposita disposizione normativa, una deliberazione non approvata o respinta non può, nella stessa seduta, essere ulteriormente riproposta al Consiglio ma può essere riproposta in una adunanza successiva.
5. Dopo l'annuncio dei voti riportati a favore e contro dal provvedimento in trattazione, il Presidente conclude il suo intervento con la formula: "Il Consiglio ha approvato" oppure "Il Consiglio non ha approvato".
6. Nel verbale viene indicato esattamente il numero dei voti favorevoli e contrari alla proposta e quello degli astenuti. Dal verbale deve anche risultare l'individuazione dei Consiglieri astenuti. I contrari devono essere indicati per gruppo qualora al suo interno vi sia un'espressione di voto unitaria, oppure nominativamente.

Art. 61 - Divieto di interventi durante le votazioni

1. Quando è iniziata la votazione, non è più consentito ad alcuno di effettuare interventi, fino alla proclamazione del risultati.
2. Sono consentiti solo brevissimi richiami alle disposizioni del regolamento relativi alle modalità delle votazioni in corso.

TITOLO IV - DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO

CAPO I - VERBALI DELLE ADUNANZE

Art. 62 - Verballi delle sedute

1. Il Segretario dell'Unione partecipa alle riunioni del Consiglio e ne sottoscrive il verbale insieme al Presidente.
2. Il Segretario, per la verbalizzazione, può farsi assistere da personale di sua fiducia.

3. Ogni Consigliere ha diritto che nel verbale si faccia constare del suo voto e dei motivi del medesimo.

Art. 63 – Contenuto

1. I processi verbali devono ordinariamente riportare una sintesi delle dichiarazioni di voto, il testo integrale della parte dispositiva della deliberazione ed il numero dei voti favorevoli, contrari ed astenuti su ogni proposta.
2. Da esso deve risultare anche quando la seduta abbia avuto luogo in forma segreta e se la votazione è avvenuta a scrutinio segreto.
3. Il Segretario può fare constare contenuti integrali o sintetici degli interventi e le dichiarazioni che vengono fatte dai Consiglieri nel corso delle discussioni, a sua discrezione o su espressa richiesta dell'intervenuto. Il contenuto integrale della discussione è fatto ordinariamente oggetto di registrazione, la quale viene mantenuta agli atti a disposizione dei Consiglieri, non avendo natura formale di verbale.
4. Ove si provveda alla registrazione dei dibattiti ed alla loro riproposizione nel verbale della deliberazione, il testo degli interventi viene trascritto dal personale all'uopo incaricato.
5. Quando gli interessati ne facciano espressa richiesta al Presidente, i loro interventi vengono riportati integralmente a verbale, purché il relativo testo scritto sia fatto pervenire al Segretario contemporaneamente alla sua lettura in Consiglio.
6. Nel caso di brevi dichiarazioni, le stesse possono essere, seduta stante, dettate al Segretario per la loro integrale iscrizione a verbale.
7. Eventuali ingiurie, calunnie, dichiarazioni offensive o diffamatorie non debbono essere riportate a verbale.
8. Tuttavia, ove il Presidente od un Consigliere che si ritiene offeso ne facciano richiesta, le stesse sono iscritte a verbale, con la indicazione di chi ne ha fatto richiesta.
9. Il verbale della seduta segreta deve essere steso in modo da conservare nella forma più concisa, menzione di quanto viene discusso, omettendo i nominativi degli intervenuti nella discussione, senza scendere in particolari che possono recar danno alle persone, salvo i casi nei quali si debbano esprimere necessariamente giudizi sul loro operato.
10. Quando siano discussi problemi che riguardano interessi patrimoniali dell'Unione, il verbale deve essere compilato in modo che non siano compromessi gli interessi stessi rispetto ai terzi.

Art. 64 – Entrata in vigore

1. Il presente regolamento, che sostituisce ed abroga ogni precedente normativa dell'Unione in materia, entrerà in vigore dopo che sia divenuta esecutiva la relativa deliberazione di approvazione.